

Allegato "A" al Decreto Delegato 1 giugno 2023 n.90

ALLEGATO A

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Art.1

(Principi generali)

1. L'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, in seguito denominata “Università” o “Ateneo”, è un'istituzione pubblica di alta cultura che produce e trasmette criticamente la conoscenza mediante la ricerca e l'istruzione superiore. Essa concorre al progresso culturale, civile ed economico della Repubblica.
2. L'Università garantisce a professori e ricercatori libertà e autonomia nella scelta degli indirizzi, nell'organizzazione e nella conduzione degli studi. Realizza adeguate strutture e supporti tecnici e ne rende possibile la piena utilizzazione.
3. L'Università favorisce l'insegnamento finalizzato a promuovere apprendimento critico, confronto di idee e motivazione all'approfondimento e alla ricerca. Garantisce la libertà di insegnamento di ogni docente riguardo ai contenuti, ai metodi e ai criteri di valutazione, nel rispetto della coerenza con l'ordinamento e la programmazione degli studi.
4. L'Università è consapevole della dimensione internazionale che le pertiene, del valore delle relazioni internazionali e delle organizzazioni cui aderisce. Riconosce i principi della Magna Carta delle Università Europee e ad essi si conforma in autonomia. Promuove la propria appartenenza allo Spazio Europeo dell'istruzione superiore recependone indirizzi e strumenti. Promuove la propria dimensione internazionale, favorendo l'integrazione e la cooperazione tra le strutture universitarie e i gruppi di ricerca. In particolare, l'Università:
 - a) favorisce tutte le forme di cooperazione scientifica e didattica per la circolazione del sapere nella comunità scientifica internazionale;
 - b) promuove la stipula di accordi, la creazione di consorzi con istituzioni straniere di alto profilo culturale e la partecipazione a reti internazionali;
 - c) facilita l'accesso di studenti e ricercatori stranieri alle proprie strutture e la loro partecipazione ad ogni forma di selezione per il conferimento di titoli o altre opportunità di ricerca o formazione;
 - d) favorisce il rilascio di titoli di studio congiunti in collaborazione con Atenei stranieri;
 - e) incentiva la mobilità internazionale di docenti, ricercatori e studenti;
 - f) persegue il carattere internazionale dell'insegnamento e della propria offerta formativa, anche attraverso l'impiego di lingue straniere della comunità scientifica internazionale di riferimento come lingua di insegnamento nei propri corsi di studio;
 - g) cura la semplificazione di tutte le procedure amministrative, al fine di favorire l'accesso alle proprie attività di ricerca e di formazione da parte di persone ed istituzioni di altri Stati.
 - h) promuove il trasferimento di conoscenze e competenze verso il sistema della produzione e dei servizi e la circolazione dei risultati delle attività dell'Università nel rispetto delle leggi in materia di proprietà intellettuale.
5. L'Università agisce nel rispetto della “Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese”.
6. L'Università adotta un Codice Etico finalizzato a determinare i valori fondamentali della comunità universitaria, a evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, a regolare i casi di conflitto di

interesse e di proprietà intellettuale. Sulle violazioni del Codice Etico delibera il Senato Accademico su proposta del Rettore.

7. L'Università cura la conservazione, lo sviluppo, la valorizzazione e la gestione del suo patrimonio bibliografico, documentario e archivistico; favorisce l'accesso alle risorse informative on line, in particolare, attraverso il sistema bibliotecario di Ateneo ed i servizi che assicurano il trasferimento delle conoscenze.

Art. 2

(Diritto allo studio)

1. L'Università organizza i propri servizi in modo da rendere accessibile, effettivo e proficuo lo studio universitario.

2. L'Università favorisce l'accesso all'istruzione superiore da parte delle persone diversamente abili e con disturbi specifici dell'apprendimento impegnandosi a realizzare ogni intervento atto a rimuovere condizioni di svantaggio.

3. L'Università prevede forme di premialità e sostegno per i più capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.

Art. 3

(I regolamenti)

1. L'Università adotta i seguenti regolamenti:

- a) Regolamento Generale di Ateneo che detta le norme di organizzazione, disciplina le modalità di costituzione e il funzionamento degli organi di Ateneo;
- b) Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità che disciplina la gestione delle procedure amministrative, finanziarie e contabili e le connesse responsabilità;
- c) Regolamento didattico che disciplina l'organizzazione della didattica, l'offerta formativa, il rilascio dei titoli di studio, il carico didattico dei professori ed i rapporti contrattuali con i ricercatori ed i docenti;
- d) Regolamento delle prestazioni conto terzi;
- e) Regolamento per il reclutamento di professori e ricercatori;
- f) Regolamento degli studenti;
- g) Regolamento in materia di costituzione di società spin-off universitarie e di brevettazione;
- h) Regolamento in materia di disciplina relativa agli studenti e ai docenti;
- i) altri regolamenti necessari all'organizzazione ed al funzionamento dell'Ateneo.

Art. 4

(Funzioni del Rettore)

1. Il Rettore:

- a) è il legale rappresentante dell'Università;
- b) convoca e presiede il Senato Accademico, il Consiglio dell'Università e il Patto Territoriale, coordinandone le attività e dando esecuzione delle rispettive deliberazioni;
- c) redige, annualmente, con la collaborazione degli altri organi dell'Università, il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo di cui all'articolo 23 del Decreto Delegato di Riforma dell'Università degli studi della Repubblica di San Marino.
- d) adotta, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del Senato Accademico o del Consiglio dell'Università, sottoponendoli per la ratifica agli organi competenti nella prima seduta successiva, purché tali provvedimenti non vadano a modificare gli atti normativi di cui all'articolo 7

del Decreto Delegato di Riforma dell'Università degli studi della Repubblica di San Marino.

- e) impartisce direttive per il buon andamento delle attività e per la corretta applicazione delle norme dell'ordinamento didattico universitario, dello Statuto e dei regolamenti;
 - f) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti e il diritto degli studenti alla formazione;
 - g) esercita l'autorità disciplinare nei confronti degli studenti e del corpo docente secondo il Regolamento di cui all'articolo 3, lettera h).
2. Il Rettore nomina, per l'intero mandato, il Pro-Rettore Vicario, scelto fra i professori dell'Università, ai sensi dell'articolo 12, comma 9 del Decreto Delegato di Riforma dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino.
3. Il Rettore nomina per l'intero mandato o pro-tempore uno o più Delegati, scelti tra i professori dell'Università, per l'espletamento di alcune funzioni rientranti nelle sue competenze, determinandone in modo preciso i poteri.

Art. 5

(Funzioni del Consiglio dell'Università)

1. Compete al Consiglio dell'Università:
- a) determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università e le relative direttive, sentito il parere del Senato Accademico;
 - b) garantire la sostenibilità delle attività didattiche e di ricerca e la loro rispondenza ai fini istituzionali dello Stato e delle leggi che ne determinano le prerogative;
 - c) approvare il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo predisposto dal Rettore;
 - d) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo dell'Università;
 - e) deliberare l'attivazione, modifica e soppressione di corsi di studio, strutture accademiche e sedi dell'Università, sentito il parere vincolante del Senato Accademico;
 - f) approvare, sentito il parere del Senato Accademico, il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità nonché gli altri regolamenti che il presente Statuto non demanda ad organi diversi;
 - g) stabilire, sentito il parere del Senato Accademico, le risorse finanziarie destinabili alle attività scientifiche;
 - h) approvare, sentito il parere del Senato Accademico, le proposte in merito alla formazione del fabbisogno, ai profili di ruolo e alla ripartizione del personale medesimo tra le strutture di servizio elaborate dal Direttore Generale;
 - i) deliberare sulla costituzione in giudizio dell'Università, nel caso di liti attive o passive;
 - l) deliberare l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
 - m) deliberare l'ammontare delle tasse di iscrizione, i contributi e gli eventuali esoneri;
 - n) determinare, sentito il parere del Senato Accademico, per ogni corso di studio il numero minimo e massimo delle immatricolazioni.
2. Il Consiglio dell'Università è convocato in via ordinaria dal Rettore e in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
3. Il Consiglio dell'Università è validamente riunito in presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 6

(Funzioni del Senato Accademico)

1. Il Senato Accademico è l'organo di governo scientifico dell'Università e di coordinamento delle attività didattiche e di ricerca.

2. Il Senato Accademico:
 - a) approva il Regolamento Didattico, previo parere del Consiglio dell'Università e delle strutture accademiche;
 - b) approva i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, sentite le strutture accademiche e acquisito il parere favorevole del Consiglio dell'Università;
 - c) approva il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo predisposto dal Rettore;
 - d) approva il calendario accademico;
 - e) delibera sulle violazioni del Codice Etico;
 - f) propone il nominativo del Rettore e lo trasmette al Consiglio Grande e Generale per il relativo gradimento
3. Il Senato Accademico formula proposte ed esprime pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti ed in particolare in merito a:
 - a) l'adozione e la modifica dello Statuto dell'Università, del Codice Etico, e dei regolamenti di competenza del Consiglio dell'Università;
 - b) il piano dell'offerta formativa e in materia di attivazione, modifica e soppressione di corsi di studio, strutture accademiche e sedi dell'Università;
 - c) il fabbisogno di professori e ricercatori e l'attribuzione delle relative risorse alle strutture accademiche;
 - d) le modalità di valutazione delle attività di ricerca e didattica;
 - e) le contribuzioni a carico degli studenti;
 - f) gli interventi intesi a garantire il diritto allo studio;
 - g) il riconoscimento dei titoli di studio e delle carriere accademiche di professori e ricercatori.
4. Il Senato Accademico, inoltre:
 - a) esprime parere obbligatorio in merito all'analisi periodica di sostenibilità economico-finanziaria delle attività scientifiche;
 - b) effettua, potendosi avvalere anche di un comitato scientifico, la valutazione della produzione scientifica edita dall'Università, dando mandato alla Biblioteca dell'Università per la successiva catalogazione e conservazione;
 - c) indica il Professore Decano dell'Università.
5. Il Senato Accademico è convocato in via ordinaria dal Rettore e in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
6. Il Senato Accademico è validamente riunito in presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 7
(Dipartimenti)

1. L'Università è organizzata in tre Dipartimenti, ciascuno dei quali integra funzionalmente uno o più settori di ricerca. Ad essi, in via esclusiva, fanno capo le attività didattiche.
2. I Dipartimenti sono dotati di autonomia organizzativa e gestionale nell'attuazione dei programmi didattici, e di ricerca e di terza missione. Essi sono i destinatari dei fondi erogati per finanziare tali attività.
3. Per la conduzione di corsi e/o attività di ricerca o di studio, i Dipartimenti possono costituire al proprio interno dei Centri di ricerca e didattica, sentito il parere vincolante del Senato Accademico.
4. L'istituzione o la soppressione di un dipartimento richiedono la modifica del presente Statuto.
5. Sono organi del Dipartimento:
 - a) il Direttore del Dipartimento;
 - b) il Consiglio del Dipartimento;
 - c) il Consiglio dei Corsi di Laurea.

Art. 8*(Funzioni del Direttore di Dipartimento)*

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento nei suoi aspetti scientifico/accademici.
2. Il Direttore:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento;
 - b) cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio medesimo vigilando sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti;
 - c) nomina le commissioni di esame secondo le indicazioni del Senato Accademico;
 - d) redige il piano annuale delle attività didattiche e di ricerca del Dipartimento, predisponendone i relativi strumenti organizzativi e lo sottopone al Senato Accademico;
 - e) tiene i rapporti con gli organismi che afferiscono al Dipartimento medesimo, nonché con le istituzioni partner;
 - f) predispone annualmente le richieste di finanziamento e di assegnazione del personale scientifico per la realizzazione dei programmi di sviluppo e potenziamento della ricerca e dell'attività didattica;
 - g) predispone annualmente una relazione dettagliata sui risultati della ricerca e dell'attività didattica svolta nel Dipartimento;
 - h) propone convenzioni di ricerca, co-tutela e partenariato con istituzioni di pari livello; stipula le convenzioni di tirocinio con Enti, Scuole e Università;
 - i) può delegare proprie funzioni ad altri professori membri del Consiglio di Dipartimento;
 - l) adotta, in caso di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di Dipartimento salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva;
 - m) è garante della legalità e dell'eticità della conduzione trasparente di tutte le attività del Dipartimento e assume le decisioni rilevanti del Dipartimento in maniera collegiale.

Art. 9*(Funzioni del Consiglio di Dipartimento)*

1. Il Consiglio di Dipartimento:
 - a) provvede alla programmazione ed alla destinazione delle risorse a disposizione, secondo le indicazioni del Senato Accademico e delle decisioni del Consiglio dell'Università;
 - b) propone al Senato Accademico l'istituzione di nuove strutture didattiche e centri di ricerca;
 - c) approva il programma delle attività didattiche e di ricerca predisposto dal Direttore di Dipartimento;
 - d) dispone i criteri generali per l'utilizzazione del personale, dei fondi, delle attrezzature e degli spazi;
 - e) delibera in merito ai corsi da attivare, alla loro durata, al livello accademico e al relativo titolo finale;
 - f) collabora con gli organismi dello Stato per la individuazione, elaborazione e attuazione di progetti di ricerca e di attività didattica finalizzati allo sviluppo economico, sociale e culturale della Repubblica, nonché alla formazione dei nuovi profili professionali e alle attività di educazione permanente.

Art. 10*(Funzioni di Consiglio del Corso di Laurea)*

1. Il Consiglio di Corso di Laurea:
 - a) stabilisce l'organizzazione didattica del Corso di Laurea stesso;

- b) è composto da tutti i docenti attivi nell'Anno Accademico in corso più un rappresentante degli studenti;
 - c) delibera direttamente sulle carriere degli studenti (piani di studio, riconoscimenti, provvedimenti disciplinari di piccolo rilievo) e di istruire le pratiche relative alle convenzioni e alle assunzioni dei docenti. Tali pratiche dovranno essere poi assunte dai consigli di Dipartimento.
2. Il Presidente del corso di Laurea è nominato dal consiglio del Dipartimento di afferenza del corso di Laurea stesso.

Art. 11

(I Centri di ricerca e didattica)

1. I Centri di ricerca e didattica possono essere di natura Dipartimentale o Interdipartimentale.
2. I Centri di Ricerca e didattica Dipartimentali sono parte integrante del Dipartimento cui afferiscono e presentano le seguenti caratteristiche:
 - a) la costituzione di un Centro di Ricerca e Didattica deve essere debitamente motivata dal Consiglio di Dipartimento, attraverso un progetto pluriennale che individui gli obiettivi, i costi e le modalità di misurazione dei risultati raggiunti. Tale progetto dovrà essere reso pubblico a seguito della sua approvazione.
 - b) il Direttore del Centro di ricerca e didattica viene nominato dal Consiglio di Dipartimento.
 - c) i Centri di ricerca e didattica possono dotarsi di un proprio Consiglio Scientifico, presieduto dal Direttore del Centro.
 - d) il Centro di ricerca e didattica ha autonomia scientifica e può disporre dei fondi assegnati dal Consiglio di Dipartimento in ambito di programmazione economica annuale.
3. I Centri di ricerca e didattica Interdipartimentali afferiscono direttamente all'Ateneo e presentano le seguenti caratteristiche:
 - a) la costituzione di un Centro di Ricerca e didattica Interdipartimentale deve essere approvata dal Senato Accademico, che valuti un progetto pluriennale che individui gli obiettivi, i costi e le modalità di misurazione degli obiettivi raggiunti. Tale progetto dovrà essere reso pubblico a seguito della sua approvazione.
 - b) il Direttore del Centro di ricerca e didattica Interdipartimentale viene nominato dal Senato Accademico.
 - c) i Centri di ricerca e didattica Interdipartimentali possono dotarsi di un proprio Consiglio Scientifico, presieduto dal Direttore del Centro.
 - d) il Centro di ricerca e didattica Interdipartimentale ha autonomia scientifica e può disporre dei fondi assegnati dal Consiglio di Dipartimento in ambito di programmazione economica annuale.

Art. 12

(Il sistema di assicurazione della qualità interno)

1. L'Università adotta un sistema di assicurazione della qualità dell'offerta formativa, delle attività di ricerca, delle attività didattiche e dei processi amministrativi. Il sistema di assicurazione di qualità include:
 - a) una definizione delle responsabilità dei soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività e dei processi amministrativi;
 - b) una definizione formale delle strategie, delle politiche e delle procedure adottate per la realizzazione del proprio sistema di qualità e finalizzate al miglioramento continuo della qualità;

- c) un processo continuo di valutazione interna delle attività di ricerca, didattiche ed amministrative;
- d) un'analisi periodica comparativa dei costi rispetto a Università e a istituzioni di alta formazione di altri Paesi;
- e) la partecipazione, la cooperazione ed il *networking* internazionali sul tema specifico dell'assicurazione della qualità.

Art. 13

(Patto Territoriale)

1. Il Patto Territoriale svolge funzione consultiva e propositiva, avanzando proposte di indirizzo e di sviluppo dell'Ateneo e funzione di comunicazione al territorio degli obiettivi e delle strategie che l'Università intende perseguire.
2. Esso si riunisce almeno ogni sei mesi su iniziativa del Rettore e, in quella sede, è chiamato a portare, in forma scritta, proposte di indirizzo e sviluppo di cui al comma 1.
3. Il Patto Territoriale dell'Università è composto da:
 - a) il Rettore che la presiede;
 - b) un rappresentante dei professori individuato dal Senato Accademico;
 - c) il Direttore Generale dell'Università;
 - d) un rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo;
 - e) due rappresentanti degli studenti;
 - f) un rappresentante della Consulta delle associazioni culturali;
 - g) i Capitani di Castello, o loro delegati di Giunta, in rappresentanza dei cittadini;
 - h) un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale giuridicamente riconosciuta;
 - i) due rappresentanti degli insegnanti delle scuole sammarinesi;
 - l) un rappresentante dei dirigenti scolastici;
 - m) il Presidente del CONS o suo delegato in rappresentanza delle associazioni sportive;
 - n) un rappresentante per ognuna delle associazioni di categoria economica riconosciute;
 - o) un rappresentante per ognuno degli ordini professionali.
4. Ai fini della validità delle sedute non è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Rettore.
5. I membri del Patto Territoriale durano in carica per due anni e possono essere riconfermati.
6. Le sedute sono pubbliche.

Art. 14

(Consulta del personale tecnico amministrativo)

1. La Consulta del personale tecnico amministrativo è composta dalla totalità del personale tecnico amministrativo assunto a tempo indeterminato.
2. La Consulta del personale tecnico amministrativo esprime parere agli organi competenti, per quanto riguarda l'organizzazione tecnica, amministrativa e dei servizi, su:
 - a) il bilancio di previsione annuale;
 - b) documento di programmazione strategica triennale di Ateneo;
 - c) il fabbisogno di cui alla lettera d), comma 1, articolo 16 del presente Statuto;
3. La Consulta del personale tecnico amministrativo formula proposte:
 - a) in merito all'organizzazione tecnica, amministrativa e dei servizi;
 - b) in merito ai piani di formazione ed aggiornamento professionale per il personale tecnico amministrativo;
 - c) di modifica dello Statuto, dei Regolamenti di funzionamento e del Codice Etico ed esprime parere sui progetti di revisione degli stessi.

4. La Consulta del personale tecnico amministrativo elegge i propri rappresentanti in seno agli Organi dell'Ateneo, che restano in carica per due anni accademici; i componenti sono nominati con decreto del Rettore.
5. Il funzionamento della Consulta del personale tecnico amministrativo è stabilito in un apposito regolamento, emanato dal Consiglio dell'Università, su proposta della Consulta del personale tecnico amministrativo.

Art. 15
(Consulta degli studenti)

1. La Consulta degli studenti è organo di coordinamento delle rappresentanze studentesche dell'Ateneo.
2. La Consulta degli studenti è composta dai propri rappresentanti in seno agli Organi dell'Ateneo, vale a dire da:
 - a) il rappresentante degli studenti nel Senato Accademico;
 - b) il rappresentante degli studenti nel Consiglio dell'Università;
 - c) i rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento;
 - d) i rappresentanti degli studenti del Patto Territoriale.
3. La Consulta degli studenti esprime parere agli organi competenti, nelle parti riguardanti la didattica e i servizi agli studenti, in merito a:
 - a) bilancio di previsione annuale;
 - b) documento di programmazione strategica triennale di Ateneo;
 - c) regolamenti di funzionamento;
 - d) norme generali sulle contribuzioni a carico degli studenti e sul diritto allo studio.
4. La Consulta degli studenti invia agli organi di governo dell'Ateneo proposte e interrogazioni in merito a tutto ciò che riguarda la didattica e i servizi agli studenti. Gli organi dell'Ateneo sono tenuti a rispondere alle proposte e alle interrogazioni.
5. Il funzionamento della Consulta degli studenti e l'elezione dei suoi componenti sono stabiliti in un apposito regolamento, emanato dal Consiglio dell'Università, su proposta della Consulta degli studenti.
6. I componenti della Consulta degli studenti restano in carica per due anni accademici e sono nominati con decreto del Rettore.
7. L'Università garantisce alla Consulta degli studenti risorse e strutture per l'espletamento dei propri compiti.

Art. 16
(Funzioni del Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale esercita le seguenti funzioni:
 - a) supporta il Rettore nella definizione dei documenti di programmazione strategica;
 - b) supporta gli organi dell'Ateneo nella definizione dei documenti di bilancio di previsione annuale e pluriennale e del conto consuntivo;
 - c) supporta gli organi dell'Ateneo nella redazione della relazione concernente i risultati delle attività di ricerca e di formazione e i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati;
 - d) coadiuva gli organi nella rilevazione periodica del fabbisogno quali-quantitativo di personale tecnico-amministrativo di cui agli articoli 62 e 63 della Legge 5 dicembre 2011 n.188, elaborando proposte in merito ai profili di ruolo e alla ripartizione del personale medesimo tra le strutture di servizio;
 - e) cura l'attuazione dei documenti di programmazione e delle direttive generali definite dal Consiglio

dell'Università;

f) adotta gli atti in materia di organizzazione delle strutture di servizio e di gestione del personale tecnico amministrativo;

g) per quanto riguarda il personale tecnico-amministrativo, conferisce gli incarichi e i correlati obiettivi, attribuendo le risorse professionali, strumentali e finanziarie connesse alla loro realizzazione;

h) dirige, coordina, controlla l'attività dei coordinatori di dipartimento e dei responsabili dei centri di servizio, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;

i) vigila sul rispetto dei requisiti di imparzialità, trasparenza, accesso e pubblicazione di dati, documenti e informazioni, e di semplificazione delle procedure;

l) esercita, nei confronti del personale tecnico-amministrativo, l'azione disciplinare attribuitagli dalla legge e concorre alla definizione di misure e azioni idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione;

m) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, fatta eccezione per quelli di competenza che la legge, lo Statuto o i regolamenti di Ateneo riservino espressamente ad altri organi dell'Università;

n) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate;

o) sottoscrive convenzioni, contratti e accordi per l'acquisizione di beni, forniture e servizi, ferma restando l'autorizzazione del Consiglio dell'Università nei casi previsti dallo Statuto e da regolamento;

p) sottoscrive convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, che non rientrano nella competenza del Rettore e di altri organi dell'Ateneo;

q) formula al Consiglio dell'Università proposte in materia di liti attive e passive di cui è parte l'Università;

r) esercita ogni altra competenza attribuitagli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo;

s) assiste senza diritto di voto alle sedute del Senato Accademico con funzioni di segretario verbalizzante;

t) predispone i programmi di formazione del personale tecnico-amministrativo.

Art. 17

(Funzioni del Coordinatore di Dipartimento)

1. Il Coordinatore è il responsabile della struttura gestionale e amministrativa del Dipartimento e cura l'organizzazione operativa delle attività didattiche, di ricerca e di terza missione.

2. Il Coordinatore del Dipartimento esercita il proprio ruolo in autonomia sulla base delle direttive generali emanate dal Direttore Generale e dal Direttore di Dipartimento.

3. Al Coordinatore compete:

a) la gestione amministrativo-contabile e gestionale del Dipartimento;

b) l'organizzazione dei servizi erogati dal Dipartimento, inclusa l'organizzazione operativa dei corsi di studio;

c) la gestione del personale non accademico assegnato al Dipartimento;

d) la gestione delle sedi del Dipartimento.

Art. 18

(I Centri di Servizio)

1. I Centri di Servizio sono strutture che erogano servizi tecnico-amministrativi accentrando le competenze specialistiche dei vari settori.

2. Essi svolgono altresì attività di studio e di analisi del contesto, anche internazionale, al fine di implementare le migliori pratiche nell'erogazione dei servizi.

Art. 19*(Segreteria Studenti, Orientamento)*

1. Questo Ufficio gestisce i rapporti dell'Università con gli studenti, in particolare:
 - a) si occupa dell'immatricolazione e della carriera degli studenti nei Corsi di laurea, Corsi di alta formazione, Master, Summer/Winter school (esclusi i dottorati);
 - b) rilascia le pergamene relative a tutti i titoli conseguiti dagli studenti (inclusi i dottorati);
 - c) rilascia tutte le certificazioni relative alla carriera degli studenti, incluso il Diploma Supplement;
 - d) monitora le iniziative di orientamento rivolte agli studenti e organizzate dai Dipartimenti fino all'entrata nel mondo del lavoro;
 - e) supervisiona attività di accompagnamento formativo dei laureati attraverso tirocini formativi e di orientamento, borse lavoro estage;
 - f) gestisce le attività relative alla mobilità per studio, tirocinio e formazione sul lavoro, in entrata e in uscita, degli studenti;
 - g) garantisce lo sviluppo di servizi rivolti agli studenti nell'ottica di promozione del benessere e delle migliori opportunità a tutti gli iscritti dell'Ateneo;
 - h) sottopone a verifica la compatibilità dei titoli di studio e dei piani di studio rispetto alle normative internazionali;
 - i) attua iniziative e programmi per la piena inclusione e il successo formativo degli studenti disabili o con disturbi specifici dell'apprendimento.

Art. 20*(Ufficio Internazionalizzazione)*

Questo Ufficio gestisce i rapporti internazionali dell'Università, in particolare:

- a) cura e gestisce i rapporti e gli accordi di collaborazione con le università estere;
- b) gestisce la comunicazione, la consulenza e il supporto alle strutture di Ateneo per la partecipazione a programmi internazionali di istruzione e formazione a livello europeo e extraeuropeo e di cooperazione allo sviluppo;
- c) gestisce le attività relative alla mobilità internazionale in entrata e in uscita, di docenti e personale tecnico-amministrativo, in accordo, rispettivamente con i Direttori Scientifici e con il Direttore Generale;
- d) approfondisce i temi legati all'internazionalizzazione attraverso il confronto con i partner internazionali e la partecipazione a progetti di ricerca;
- e) sottopone a verifica la compatibilità dei titoli di studio e dei piani di studio rispetto alle normative internazionali.

Art. 21*(Ufficio servizi per l'informazione, la comunicazione digitale e la pianificazione e il controllo)*

1. Questo ufficio si incarica di gestire le attività connesse con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2. Esso cura lo sviluppo e la gestione dell'infrastruttura tecnologica universitaria e dei relativi servizi, in base alle priorità ed alle strategie determinate dal Consiglio dell'Università.
3. Esso fornisce il supporto per la realizzazione della funzione della comunicazione interna ed esterna mediante l'uso delle tecnologie.
4. Questo ufficio, in accordo con le strategie e gli obiettivi definiti dal Consiglio dell'Università, si

incarica di esercitare la funzione di pianificazione delle attività e le funzioni di controllo e di valutazione dei risultati.

5. Esso definisce ed implementa, al fine di ottenere il miglioramento continuo dei processi interni, un sistema di assicurazione di qualità che viene sottoposto a revisione paritetica da parte di enti o agenzie riconosciuti da competenti autorità pubbliche internazionali.

Art. 22

(Biblioteca e archivio)

1. La Biblioteca e archivio fornisce servizi volti a soddisfare le esigenze della didattica e della ricerca di ogni struttura didattica.

2. Questa struttura:

- a) assicura lo sviluppo delle collezioni documentarie;
- b) raccoglie e seleziona la produzione scientifica internazionale;
- c) custodisce fondi speciali di valore storico;
- d) su mandato del Senato Accademico, cura la pubblicazione e la conservazione della produzione scientifica edita dall'Università;
- e) cura ed ha responsabilità di gestione dell'archivio documentale dell'Università.

Art. 23

(Segreteria Generale e Contabilità)

1. La Segreteria Generale svolge le funzioni di segreteria per gli organi di governo e gli organi amministrativi dell'Università. In particolare:

- a) cura la rappresentanza e le relazioni esterne;
- b) è responsabile della comunicazione istituzionale e della promozione delle attività universitarie;
- c) attua i programmi di formazione del personale e lo sviluppo del capitale umano;
- d) cura le registrazioni contabili relative al personale;
- e) cura le attività tecniche relative alla gestione amministrativa, contabile, economica, finanziaria e patrimoniale dell'Università;
- f) predispone la raccolta e la elaborazione dei dati necessari alla formazione del bilancio preventivo e ne cura la stesura sulla base delle direttive del Direttore Generale;
- g) esegue tutte le operazioni amministrative di verifica, compilazione, registrazione, archiviazione connesse con l'attività di contabilizzazione delle entrate e delle spese.

Art. 24

(Ufficio servizi per l'assistenza legale e la protezione della proprietà intellettuale)

- 1. L'Ufficio servizi per l'assistenza legale e la protezione della proprietà intellettuale cura gli aspetti legali relativi ai contratti e alle gare di appalto.
- 2. Cura la predisposizione dei provvedimenti amministrativi e dei contratti.
- 3. Esso si occupa delle procedure da attivare per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

Art. 25

(Sigillo)

- 1. Il sigillo dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino rappresenta le tre torri, sormontate da pennacchio, poste sulle tre pendici stilizzate del Monte Titano. La scritta "UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO" in carattere maiuscolo è collocata tra una

doppia linea circolare esterna e una linea singola interna.

2. I sigilli possono essere realizzati in bronzo, argento o oro.
3. Il motto dell'Università di San Marino è: "SI PARVA LICET COMPONERE MAGNIS".

